

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI SCANDIANO (RE) - CIG:8678948E72

RISPOSTA A QUESITO N. 1

E' pervenuto il seguente quesito, di seguito si pubblica la relativa risposta:

Domanda 1:

Al Punto 25 del Bando di gara si stabilisce che “L’impresa aggiudicataria dovrà, nel termine che le verrà assegnato dal Comune committente, presentare la cauzione definitiva nonché la prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile e professionale e l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto”. A tal fine, si chiede se la “prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile e professionale” è quella citata all’art. 16, comma 2 dello schema di contratto. Inoltre, il suddetto art. 16, comma 2 dello schema di contratto dispone che “L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale n. ___ emessa da _____ in data _____, per un massimale di € _____ (non inferiore a € 918.130,10)”.

A tal fine si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) La polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale può essere quella già attiva di ciascun professionista in quanto obbligatoria per legge, oppure si tratta di una nuova polizza ad hoc da stipulare per l'appalto in oggetto?
- 2) In caso di RTP, la polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 918.130,10 è da intendersi per ogni singolo componente del RTP oppure in termini cumulativi (ossia la sommatoria di tutte le polizze dei componenti del RTP)?
- 3) Viene citato l’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori”. Si chiede pertanto un chiarimento in merito, in quanto il succitato articolo è relativo ad appalti di lavori, mentre nel caso in oggetto si tratta di un appalto di servizi.

Risposta 1:

1) Si conferma che la polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale può essere quella già attiva di ciascun professionista;

2) In caso di RTP, la polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 918.130,10 è da intendersi in termini cumulativi, e che la polizza può essere intestata alla mandataria in caso di avvenuta costituzione del RTP o ai singoli operatori con Polizza anche già in corso, con precisato che :

- in caso in cui la polizza sia stipulata dalla mandataria, deve prevedere l'estensione per tutti i componenti alla RTP.
- nel caso di polizze singole per ogni operatore, le stesse devono prevedere l'estensione di garanzia per la RTP e non limitarne la validità. Le polizze singole devono avere un massimale adeguato in base alla percentuale di ripartizione della RTP.

3) Il riferimento nello schema di contratto è da intendersi riferito all'assicurazione professionale riportata all'art. 11 del “*Capitolato speciale – prestazionale*” che richiama l'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, nonché dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Dott. Francesco Ferrari

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 20, 21 E 22 D.LGS N. 82/2005)

